



Comune di STRAMBINO

SCHEDA INFORMATIVA

SISTEMA: PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Descrizione

Il decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170 recante "riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica" detta i principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Il 26 giugno 2017 è entrato in vigore il testo coordinato del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 che al suo articolo 64 bis intitolato "Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica" apporta una serie di modifiche e in particolare all'articolo 2 il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

- a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di **quotidiani e di periodici**;
- b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, **quotidiani o periodici** in aggiunta ad altre merci»;

Tra le altre novità salienti del D.L. 170/2001 si rilevano:

- a) l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta a SCIA modificando le disposizioni della Regione Piemonte in materia;
- b) è stato abrogato l'art. 6 relativo ai Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;
- c) l'apertura di nuovi punti vendita è tuttavia soggetta ai criteri comunali, da redigere sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia tenendo conto di criteri e di parametri orientativi definiti in sede di Conferenza Unificata.

La SCIA va presentata al Comune territorialmente competente, salvo i casi di esclusione previsti dall'art. 3 del d. lgs. n. 170/2001.

Riferimenti normativi principali:

- D.l.vo 24 aprile 2001 n.170 modificato dal Decreto Legge 50/2016;
- D.G.R. n. 101-9183 del 28 aprile 2003 "Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all'emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione";
- Legge 241/90 e s.m.i.

Regime amministrativo: SCIA.

Sono soggette a SCIA:

la nuova attività,
il trasferimento di sede,
l'ampliamento di superficie,
l'ampliamento merceologico.



Regime amministrativo: Comunicazione.

Sono invece soggette a semplice Comunicazione:
il subingresso, (trasferimento di titolarità),
la variazione della denominazione,
la sospensione temporanea dell'attività,
la cessazione dell'attività.

Modelli disponibili.

1 – Il modello unificato regionale relativo a:
nuova apertura;
trasferimento di sede;
ampliamento di superficie di vendita;

Allegati.

Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all'interno di modello stesso.

Termine e scadenza.

Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.

Quando la tabella indica la SCIA si applica l'art. 19 della L. n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

A che cosa fare attenzione?

Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte e contenere tutti gli allegati necessari (occupazione suolo pubblico, istanze, altre SCIA e comunicazioni a completamento del modulo base)

In carenza di completezza formale la SCIA viene dichiarata irricevibile.

Ogni SCIA deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente.

Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di Strambino.

Chi può presentare la richiesta

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
